

Marco Benvenuti*

AUDIZIONE RESA IL 16 APRILE 2015 INNANZI ALLE COMMISSIONI RIUNITE III (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) E IV (DIFESA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE RECANTI "LEGGE QUADRO MISSIONI INTERNAZIONALI"

Il mio intervento sarà articolato in due parti e verterà su entrambi i temi individuati, ai fini delle presenti audizioni, nella seduta del 9 aprile 2015: segnatamente, sull'eventuale definizione della nozione di "missione internazionale", da un lato, e sulla partecipazione del Parlamento in materia, dall'altro, anche con riferimento alla funzione di controllo connessa alla possibile istituzione di un apposito Comitato parlamentare o all'estensione di poteri di quello attualmente competente per la sicurezza della Repubblica. Le considerazioni che andrò a svolgere, in ragione della mia competenza specifica, nonché per motivi di complementarietà con gli altri esperti auditi oggi, investiranno entrambe le questioni oggetto delle audizioni in una prospettiva di diritto costituzionale, assumendo, quindi, come punto cardinale i principi e le regole della Carta repubblicana del 1947 a tal fine rilevanti.

* * *

Quanto al primo tema, muovendo dalla considerazione che la proposta di testo base non contiene alcuna definizione di "missione internazionale", occorre provare a rispondere a due quesiti consequenziali: *a)* preliminarmente, se sia possibile e auspicabile inserire in un testo legislativo qual è quello di cui qui si discute una definizione di "missione internazionale"; *b)* successivamente, quale possa essere il contenuto più appropriato di tale definizione.

A questi fini occorre però, prima di tutto, inquadrare brevemente il fenomeno delle missioni internazionali all'interno dell'orizzonte costituzionale italiano: in questo caso, la disposizione apicale di riferimento è senza dubbio la prima proposizione dell'articolo 11 della Costituzione, in virtù della quale "l'Italia ripudia la guerra come

* Professore aggregato e ricercatore confermato di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza".

strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Non può essere questa, certo, l’occasione per ripercorrere la genealogia di quell’enunciato – che pure ha trovato concordi tutte le principali forze politiche presenti nell’Assemblea costituente – né tantomeno per riannodare le fila di quasi settant’anni di alterna attuazione e applicazione. Quel che però non può non essere considerato, anche ai nostri limitati obiettivi, è la latitudine tanto del concetto costituzionale di guerra, quanto delle esplicite limitazioni indicate in quella stessa disposizione di principio. Rispetto alla nozione di guerra, essa ricomprende, senza alcun possibile indebito riduzionismo interpretativo, qualunque modalità con cui lo Stato ricorra alla forza militare al di fuori del suo territorio al fine di imporre la propria volontà a un altro Stato oppure di annientarlo. Rispetto alle limitazioni di questa, il duplice e contestuale riferimento alla guerra “come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli” e “come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” fa sì che la guerra “ripudiata” muova dal categorico rifiuto di ogni forma aggressione, ma arrivi a coincidere sostanzialmente con il divieto di utilizzare qualunque forma di violenza bellica che non sia usata a scopo difensivo. A tale univoca conclusione concorre altresì l’articolo 52, comma 1, della Costituzione, per cui “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”; e a quest’ultima tipologia di guerra – quella per la difesa della Patria, per l’appunto – che risulta costituzionalmente necessaria, se ne può aggiungere solamente un’altra, costituzionalmente consentita, sotto forma di legittima difesa collettiva, laddove l’Italia si (auto)vincoli, con una libera scelta adottata dalle forze di indirizzo politico di maggioranza in un determinato momento storico, all’adesione ad accordi internazionali multilaterali difensivi. Il caso più evidente in proposito è dato dall’articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico del 1949, la cui ratifica è stata autorizzata con la legge n. 465 del 1949.

Va subito aggiunto che per tutte queste evenienze – le quali, dunque, rientrano nell’oggetto costituzionale di guerra necessaria o consentita – la Carta repubblicana del 1947 tratteggia una serie di regole puntuali e ineludibili, imperniate sul binomio deliberazione/dichiarazione dello stato di guerra, che gli articoli 78 e 87, comma 9, intestano rispettivamente al Parlamento e al Presidente della Repubblica, proprio al fine di non lasciare il Governo a decidere, per così dire, in sovrana solitudine. Ma sul punto ritornerò nella seconda parte del mio intervento.

Per ora, da questi primi sommari riferimenti alla nozione di guerra, di cui al combinato disposto della prima proposizione dell'articolo 11 e dell'articolo 52, comma 1, della Carta repubblicana del 1947, emerge chiaramente come l'Italia – al di fuori dei casi di guerra difensiva e, dunque, non “ripudiata” – possa a buon diritto utilizzare la forza militare all'estero solamente in presenza del consenso dello Stato di destinazione. Volgendo lo sguardo al passato, alla luce di tale prima conclusione appaiono dunque particolarmente problematici, in punto di diritto costituzionale, gli interventi armati nell'*ex* Jugoslavia nel 1999, in Afghanistan nel 2001 e in Libia nel 2011, in cui il nostro Paese è intervenuto tecnicamente come aggressore; mentre va detto che nessuna delle missioni da ultimo indicate agli articoli da 11 a 13 del decreto-legge n. 7 del 2015 appare – per fortuna, mi sia consentito aggiungere – sprovvista di tale fondamentale requisito.

Le considerazioni di ordine generale appena svolte sdrammatizzano, se così si può dire, la questione della definizione di “missione internazionale”, ai fini della presente proposta di legge, proprio perché, in ogni caso, l'introduzione o l'omissione di una qualunque formula definitoria non appare suscettibile di mutare i termini della questione in ordine alla legittima perimetrazione costituzionale delle missioni di volta in volta intraprese. Se si volesse comunque individuare una definizione di “missione internazionale” – come si propone, in particolare, negli emendamenti 01.1, 1.1, 1.2, 1.3 e 1.13 – non si potrebbe non fare riferimento, a mio sommesso avviso, da un lato, ai suesposti limiti derivanti dalla prima proposizione dell'articolo 11 e dall'articolo 52, comma 1, della Costituzione e, dall'altro, all'elemento del consenso dello Stato di destinazione, peraltro presente in alcuni degli emendamenti presentati (emendamenti 1.2 e 1.3), aspetto che appare, per le ragioni innanzi dette, costituzionalmente imprescindibile. Naturalmente, la prospettazione di un siffatto consenso costituisce solamente una delle condizioni ai fini della verifica della legittimità costituzionale di una missione internazionale: occorre in ogni caso vagliare che questa non costituisca in qualunque modo uno “strumento di offesa alla libertà degli altri popoli” o un “mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”; per cui sarebbe da considerarsi senz'altro improponibile una missione in cui le nostre forze armate intervenissero, per avventura, a sostegno (e dunque con il consenso) del Governo dello Stato di destinazione, ma con la finalità di opprimere la popolazione o una sua parte.

Di contro, qualunque rinvio “in bianco” al diritto internazionale – che pure si ritrova in alcuni degli emendamenti proposti (in particolare, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.13) – rischia di peccare simultaneamente per difetto e per eccesso. Per difetto, quelle formule definitorie potrebbero determinare il sorgere di perniciose zone franche, come ad esempio in caso di svolgimento di missioni di recupero di cittadini all'estero in situazioni di pericolo, che non mi pare vi si trovino attualmente elencate. Per eccesso, non può affermarsi *a priori* che ciò che è legale per il diritto internazionale è legale per il diritto costituzionale: conseguentemente, la previsione legislativa, ad esempio, di una mera autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, quale condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione dell'Italia ad una missione internazionale, potrebbe risultare – mi si passi il paragone – una sorta di cavallo di Troia all'interno dell'ordinamento giuridico italiano. Un recente insegnamento può essere tratto, in questo senso, dalla vicenda della Libia del 2011, allorché la risoluzione n. 1973 del 2011 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha consentito agli Stati, con formula indeterminata ed eccezionalmente lata, di adottare a tutela della popolazione civile “ogni misura necessaria”, fatto salvo il dispiegamento di una forza di occupazione straniera. In quel frangente, il prospettato intervento militare italiano avrebbe dovuto tenere nella massima considerazione, al contempo, i limiti derivanti dal congiunto operare della prima proposizione dell'articolo 11 e dell'articolo 52, comma 1, della Costituzione, ai quali nessuna delle quattro risoluzioni parlamentari approvate allora faceva invece riferimento.

In definitiva, la questione determinante, al di là della definizione che si vorrà – se del caso – dare, mi pare riguardi piuttosto i modi con cui verificare la rispondenza delle singole missioni rispetto a quella definizione e con cui far valere, più in generale, i limiti costituzionalmente inderogabili rispetto all'invio delle forze armate all'estero. Ma la questione già investe il secondo tema del mio intervento, che vengo ora a trattare.

* * *

Passando quindi alla partecipazione del Parlamento in materia di missioni internazionali, occorre anche qui premettere un breve e generale inquadramento di ordine costituzionale, che poggia su tre fondamentali considerazioni. In primo luogo, da

tutta la seconda parte della Costituzione complessivamente considerata emergono i tratti di una forma di governo parlamentare, in cui il Parlamento stesso, unico organo costituzionale di diretta e immediata derivazione popolare, è chiamato ad esprimere il proprio indirizzo politico di maggioranza in tutte le sfere della politica nazionale e, dunque, massimamente anche in materia di politica estera e di difesa. In secondo luogo (e conseguentemente), la Carta repubblicana del 1947, in evidente rottura rispetto al precedente assetto non solo fascista ma anche statutario, dominato per questo profilo dal circuito Capo dello Stato/Governo – come nel caso emblematico, che si sta celebrando proprio in questi giorni, dell'entrata dell'Italia nella Prima guerra mondiale – esplicita tale funzione parlamentare attraverso una serie di istituti puntuali: così, da un lato, il già citato articolo 78 impone che lo stato di guerra sia deliberato dalle Camere e, dall'altro, l'articolo 80 rende necessaria l'autorizzazione con legge alla ratifica dei principali trattati internazionali (e, sia detto solo incidentalmente, nulla di tutto questo muta nel disegno di legge costituzionale S-1429B, approvato dalla Camera dei deputati e attualmente in discussione al Senato della Repubblica). In terzo luogo, l'articolo 52, comma 3, della Costituzione enuncia un principio davvero dirimpante rispetto al passato militarista e bellicista italiano: quello per cui “l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica” e dunque chiama in causa, ancora una volta, al fine di sostanziare quello “spirito democratico” così solennemente evocato, i rappresentanti della Nazione.

Tuttavia, così come si è assistito a missioni difficilmente collocabili all'interno del perimetro applicativo della prima proposizione dell'articolo 11 e dell'articolo 52, comma 1, della Costituzione, anche a proposito dei profili procedimentali, nonostante le indicazioni univoche e puntuali presenti nella Carta repubblicana del 1947, emergono dalla prassi non pochi elementi di incertezza, che investono centralmente il ruolo del Parlamento. A tale proposito, possono essere senz'altro ricordate non solo le vicende già menzionate in cui l'Italia ha partecipato a guerre propriamente dette (nel 1999, nel 2001 e nel 2011), senza alcuna applicazione dell'articolo 78 della Costituzione, ma altresì l'assenso a un *activation order* dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico deliberato nel 1998 da un Governo in quel momento privo della fiducia parlamentare e quindi legittimato, come si suol dire, al solo disbrigo degli affari correnti.

Tutto ciò premesso e considerato, l'intervento del Parlamento in questa materia cruciale deve invece pienamente ed utilmente dispiegarsi in una triplice direzione, che investe: *a)* la funzione di indirizzo politico; *b)* la funzione legislativa; *c)* la funzione di controllo.

Quanto alla funzione di indirizzo politico, le ragioni di ordine costituzionale innanzi prospettate inducono a ritenere necessario un intervento autorizzatorio preventivo rispetto allo svolgimento di ciascuna missione che si intende intraprendere. In questo caso, utili indicazioni di ordine procedimentale possono essere tratte già dalla legislazione vigente e, in particolare, dalla legge n. 25 del 1997, attualmente confluita all'interno del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010). Infatti, l'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, di quest'ultimo testo stabilisce opportunamente che le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza siano adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa, approvate dal Parlamento e, solo a quel punto, attuate dal Ministro della difesa. Tale disciplina, pur necessitando di ulteriori specificazioni, può nondimeno costituire una valida traccia per il procedimento da seguirsi in tema di missioni internazionali. E non appare senza significato come ad essa faccia esplicito riferimento l'importante risoluzione n. 7-01007 Ruffino ed altri, approvata dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati il 16 gennaio 2001, dove si afferma testualmente che “solo al termine di tale meccanismo decisionale si possa ritenere espressa la volontà di tali poteri, e possano ritenersi compiuti i presupposti necessari affinché il Ministero della difesa possa attuare le deliberazioni del Governo”.

All'interno di tale cornice, appare allora di certo opportuno il riferimento alla “comunicazione al Presidente della Repubblica”, recato all'articolo 1, comma 1, della proposta di testo base, formulazione che potrebbe essere utilmente integrata con la previsione di una possibile seduta del Consiglio supremo di difesa (come prospettato, in particolare, nell'emendamento 1.5), organo di rilievo costituzionale istituito, secondo l'articolo 87, comma 9, della Costituzione, a supporto informativo dello stesso Presidente della Repubblica. Per le medesime ragioni già evocate a proposito dell'eventualità di definire la nozione di “missione internazionale” potrebbe risultare invece pleonastico l'inserimento di un'esplicita disposizione, a norma della quale il Presidente della Repubblica verifica la conformità delle missioni all'articolo 11 della

Costituzione (come previsto negli emendamenti 1.5 e 1.6), posto che tale organo – strutturalmente e funzionalmente estraneo al circuito di indirizzo politico di maggioranza – interviene nel procedimento esercitando, per l'appunto, esclusivamente una spiccata e precipua funzione di garanzia.

Venendo ora più propriamente al coinvolgimento delle Camere, non appare in linea con le prescritte ragioni di ordine costituzionale quanto disposto all'articolo 1, comma 2, della proposta di testo base, laddove si prevede che le missioni deliberate dal Consiglio dei ministri “si intendono autorizzate dopo che il Governo ne abbia dato comunicazione alle Camere”. Tale formulazione sembra dar vita ad una vera e propria finzione giuridica, nella misura in cui equipara due istituti irriducibili, quali la comunicazione governativa e l'autorizzazione parlamentare; e consente, quindi, nella sostanza, di pretermettere quest'ultima. Né per altro verso la mancata previsione di un'autorizzazione esplicita pare in qualche modo compensata dalla previsione, secondo l'ultimo periodo del comma in questione, che “resta ferma la facoltà delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, di definire impegni per il Governo mediante appositi atti di indirizzo”, posto che tale “facoltà” rientra già di per sé nella generale competenza costituzionale delle Camere di esprimere indirizzi al Governo.

Come riportato anche in alcune proposte emendative (in particolare, gli emendamenti 1.10 e 1.11), una (eventuale) autorizzazione parlamentare deve invece essere formale ed esplicitata e, da questo punto di vista, la formulazione di cui all'articolo 1, comma 2, della proposta di testo base merita di essere riconsiderata. Può aggiungersi, in proposito, che un'espressa deliberazione da parte delle Camere è prevista, seppur con forme diverse, tanto in tre delle quattro proposte di legge originarie (la n. 933, la n. 952 e la n. 1959; la sola proposta di legge n. 45 tace sul punto, ma perché non disciplina in alcuna sua parte il procedimento di approvazione delle missioni); quanto in analoghe iniziative presentate nelle legislature precedenti (posso citare, per il rilievo istituzionale della prima firmataria, Senatrice Roberta Pinotti, Ministro della difesa *pro tempore*, il disegno di legge n. 334 del Senato della Repubblica della XVI legislatura e la proposta di legge n. 2752 della Camera dei deputati della XV legislatura, che prevedevano entrambi all'articolo 2, comma 3, che le missioni fossero “autorizzate per un periodo non superiore a dodici mesi con apposito provvedimento legislativo”).

In definitiva, dopo il riferimento alla “comunicazione alle Camere”, andrebbe aggiunto che siano altresì assunte “le conseguenti deliberazioni parlamentari”; deliberazioni che si atteggiano, quindi, a *conditio sine qua non* affinché il Ministro della difesa intraprenda la missione in questione (un analogo riferimento alle “conseguenti deliberazioni parlamentari” si ritrovano, ad esempio, anche nella disciplina di altri atti di provenienza governativa di indubbio rilievo istituzionale e politico, qual è il Documento di economia e finanza, *ex* articolo 7, comma 2, lettera *a*, della legge n. 196 del 2009, come modificato dall’articolo 2 della legge n. 39 del 2011). Ancora, occorrerebbe esplicitare che le Camere stesse siano coinvolte con il medesimo procedimento, laddove muti uno o più degli elementi identificativi di ciascuna missione, per come sono ben indicati all’articolo 1, comma 2, della proposta di testo base; così come che in ogni momento esse possano deliberare l’interruzione di una determinata missione.

La partecipazione parlamentare alla decisione sull’impiego di forze armate all’estero può prendere le vesti di un atto legislativo o di un atto di indirizzo. Quest’ultima soluzione, già prospettata nella succitata risoluzione n. 7-01007, sembra per le ragioni che si diranno tra poco da preferirsi. Tale atto di indirizzo (*sub specie* di risoluzione), diversamente da quanto indicato nella stessa risoluzione n. 7-01007, andrebbe però adottato da parte di entrambe le Camere (perché piaccia o non piaccia il nostro è, ad oggi, un sistema a bicameralismo perfetto o paritario); ed il rilievo politico ma anche istituzionale dato dalla partecipazione dell’Italia ad una missione internazionale induce a preferire che su di essa si ci pronunci nell’Assemblea e non nelle Commissioni. In alternativa, riprendendo una suggestione già presente nella surrichiamata risoluzione n. 7-01007, appare ugualmente possibile, in presenza di missioni “consistenti nell’invio di ridotti contingenti militari”, prevedere l’approvazione di tali autorizzazioni da parte delle Commissioni riunite (III e IV), però – lo si ripete – sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica. In ogni caso, un utile termine di paragone, anche per ulteriori profili di dettaglio che non possono essere qui illustrati, si ritrova nella disciplina attualmente vigente nella Repubblica federale di Germania: un ordinamento, com’è noto, anch’esso a forma di governo parlamentare, dove nel 2005 è stata approvata una breve ma compiuta “legge sulla partecipazione parlamentare nella decisione sull’impiego di forze armate all’estero”.

Quanto poi alla funzione legislativa, non appare consigliabile, in primo luogo, che l'autorizzazione parlamentare – come proposto, in particolare, negli emendamenti 1.3, 1.7 e 1.8 – sia conferita con “legge”. Infatti, il procedimento autorizzatorio può costituire un valido strumento di decisione del Parlamento se e nella misura in cui la relativa deliberazione si svolga celermente, se non immediatamente, cosa che il ricorso alla legge non può consentire. A tale considerazione possono poi aggiungersi le seguenti: *a)* secondo la proposta di testo base, come già detto, il Presidente della Repubblica, il quale in un eventuale procedimento legislativo interverrebbe con la promulgazione in funzione di garanzia, è comunque coinvolto *ex ante*, con l'informazione relativa alla missione; *b)* il richiamo alla legge, seppur nei soli casi straordinari di necessità e di urgenza indicati all'articolo 77, comma 2, della Costituzione, determina il possibile ricorso al decreto-legge, con conseguente approvazione da parte delle Camere approvino la relativa legge di conversione a missione iniziata; *c)* il rinvio da parte di una legge ordinaria a un'altra legge, qual è quella di cui qui si discute, costituisce al più un autovincolo e, dunque, una soluzione a basso tasso di prescrittività (lo stesso dicasi per il divieto di ricorrere ad una legge di conversione, come indicato nell'emendamento 1.14).

Attualmente, come ben sapete, il ruolo principale della funzione legislativa in materia investe il profilo della proroga delle missioni in corso di svolgimento e del contestuale loro rifinanziamento, che costituisce l'unica e parziale occasione in cui il Parlamento è chiamato ad esprimersi, con un voto sulla legge di conversione di periodici decreti-legge, come da ultimo in occasione del decreto-legge n. 7 del 2015, la cui legge di conversione è attualmente in attesa di promulgazione. Tale soluzione appare, però, per più ragioni poco appropriata. In primo luogo, risulta davvero difficile riscontrare la presenza dei presupposti della straordinarietà, necessità e urgenza, imposti dall'articolo 77, comma 2, della Costituzione, in provvedimenti adottati con cadenza ricorrente. In secondo luogo, come indicato sul sito del Ministero della difesa, vi sono diverse missioni (con il coinvolgimento nel 2014 di 383 militari) che non sono state ricomprese all'interno dell'ultimo decreto-legge convertito in legge dal Parlamento (il n. 109 del 2014) e sulle quali, dunque, quest'ultimo non è stato chiamato ad esprimersi. In terzo luogo, la prassi vedeva, fino al decreto-legge n. 114 del 2013, la collocazione topografica di tutte le missioni da prorogare all'interno di un solo articolo, ciò

precludendo ai parlamentari la possibilità di differenziare, attraverso il voto, il proprio orientamento in ordine alle singole missioni; successivamente (e da ultimo nel succitato decreto-legge n. 7 del 2015) le missioni vengono raggruppate su base continentale (Europa: articolo 11; Asia: articolo 12; Africa: articolo 13), il che, se attenua il problema del voto “prendere o lasciare”, di certo non lo risolve.

Una volta compiutamente disciplinata e pienamente dispiegata la funzione di indirizzo politico del Parlamento attraverso atti di indirizzo, come suggerito sopra, la materia della copertura finanziaria di ciascuna missione può essere ricondotta – come peraltro indicato all’articolo 3 della proposta di testo base – alla sua sede propria, che è la legge annuale di stabilità. Quanto alla disciplina amministrativa, proprio la proposta di legge quadro in discussione può fornire la base normativa di riferimento.

Venendo, infine, alla funzione di controllo, si tratta, a ben vedere, di un profilo non meno determinante degli altri due (quello di indirizzo politico e quello legislativo) poc’anzi evocati, proprio perché chiama in causa l’effettività di quanto deliberato dal Parlamento e, più in generale, la verifica di quanto compiuto dal Governo e dalle stesse forze armate nel corso dello svolgimento delle missioni internazionali. Infatti, proprio la già evocata esigenza che l’ordinamento di queste ultime “si inform[i] allo spirito democratico della Repubblica”, di cui sempre all’articolo 52, comma 3, della Costituzione, impedisce di considerare quello militare come un ordinamento “separato” e rende quindi particolarmente opportuno un incisivo ed accurato controllo parlamentare.

In tale direzione, sono senz’altro da ricordarsi, in questa sede, le proposte presentate in altre legislature vicine e lontane nel tempo e volte ad istituire un Commissario parlamentare per le forze armate, anche in questo caso traendo spunto da altre esperienze costituzionali, qual è quella della stessa Repubblica federale di Germania, che prevede tale figura all’articolo 45B della Legge fondamentale del 1949. Oggi, come peraltro prospettato negli emendamenti 3.01 e 3.02, una soluzione egualmente consistere nell’istituzione di un apposito Comitato parlamentare, disciplinato in maniera non dissimile dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di cui agli articoli 30 e seguenti della legge n. 124 del 2007. Un simile organo – che, vale la pena ricordarlo, è composto da un limitato ed eguale numero di deputati e di senatori, essi stessi rappresentativi in maniera paritaria della maggioranza e

delle opposizioni; che è presieduto da un esponente di queste ultime; e che è investito, sin dalla legge n. 801 del 1977, di penetranti competenze di controllo – potrebbe essere effettivamente adatto a svolgere tale ruolo di controllore e di interlocutore tanto del Presidente del Consiglio dei ministri quanto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro della difesa, per quanto di competenza, anche con riferimento ad aspetti particolarmente delicati (e riservati), quali sono, ad esempio le cosiddette regole di ingaggio delle forze armate impegnate nelle diverse missioni. A tal fine, però, questo Comitato dovrebbe essere investito dalla legge di cui qui si tratta di una funzione generale di controllo in ordine alla rispondenza effettiva delle missioni di volta in volta intraprese rispetto al dettato costituzionale, alla legge quadro, nonché ai contenuti degli atti di indirizzo di riferimento deliberati dalle Camere. La medesima legge dovrebbe contenere una disciplina compiuta circa il funzionamento di detto organo e prevedere, in particolare, le opportune garanzie di segretezza, alla stregua di quanto l'articolo 36 della legge n. 124 del 2007 stabilisce per il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Con una finalità solo in parte equivalente, un'ipotesi alternativa, secondo l'emendamento 22.01, consiste nell'attribuire proprio a quest'ultimo Comitato il compito di “verificare che le attività di informazione che rientrano nell'ambito delle missioni internazionali, rispondano ai principi della presente legge”. Tale proposta, se ha il vantaggio di ancorarsi a un organo già compiutamente disciplinato e pienamente operante, circoscrive però significativamente tale funzione di controllo alle sole “attività di informazione”, il che pare una soluzione invero parziale e limitata.